

# ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”

## PERUGIA – PONTE FELCINO

### REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO (Approvato con Delibera n. 14 del Consiglio di Istituto in data 13 gennaio 2015)

#### PREMESSA

Le norme del Regolamento di disciplina si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249/98) e alle successive integrazioni normative

La scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, recepita con Legge 27 maggio 1991 n. 176, garantisce allo studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti, chiede all'alunno l'osservanza dei doveri previsti nell'art. 3 del medesimo Statuto.

#### ART. 1 PRINCIPI ED ORIENTAMENTI

1. La responsabilità disciplinare è personale e pertanto l'alunno non sarà sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e senza essere stato edotto della procedura disciplinare.
2. Le sanzioni disciplinari devono essere sempre riferite ad una precisa mancanza disciplinare.
3. Nel caso in cui non sia individuabile o non sia stato individuato il diretto responsabile, il gruppo di alunni potrà essere sollecitato a trovare una soluzione riparatoria condivisa, mediante, ad esempio, il concorso nella riparazione del danno.
4. La sanzione è finalizzata a promuovere e a consolidare nell'alunno il senso di responsabilità personale, inteso come dovere morale di rispondere direttamente delle proprie mancanze.
5. Le sanzioni disciplinari, da applicare per i comportamenti individuati come illeciti, devono svolgere una funzione educativa, nonché rispondere, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e/o materiale cagionato.
6. Le sanzioni possono essere solo temporanee e comunque commisurate alla gravità del comportamento illecito.
7. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica non può superare i 15 giorni.
8. La famiglia costituisce l'interlocutore privilegiato con il quale è importante ricercare sempre e possibilmente stabilire, senza rinunciare all'autonomia educativa della scuola, una concordanza di valutazione e sulle strategie degli interventi.
9. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola in qualità di alunno (uscite, viaggi e visite, ecc..).

## ART. 2 COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

COMPORAMENTI	SANZIONI
1) ritardi reiterati	B,C,D
2) negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non prestare attenzione, disturbare durante le lezioni -	A,B,C,D,
3) dimenticanze di materiali e documenti	A,B
4) dimenticanze reiterate	C,D
5) assenze ingiustificate	D
6) falsificazione di firme e documenti	C,D,E
7) Uscita senza permesso dall'edificio	C,D,E
8) comportamenti irrispettosi e scorretti nei confronti degli adulti e dei compagni	A,B,C,D
9) comportamenti irrispettosi e scorretti gravi e reiterati nei confronti degli adulti e dei compagni	C,D,E, F
10) comportamenti violenti o tendenti ad impedire il regolare svolgimento delle lezioni e per danneggiamenti alle strutture scolastiche e agli arredi	D,E F
11) comportamenti violenti reiterati o tendenti ad impedire il regolare svolgimento delle lezioni e per danneggiamenti alle strutture scolastiche o agli arredi	E,F
12) comportamenti reiterati di particolare gravità previsti ai punti 7 e 10 - Reati penalmente perseguibili	F,G

## ART. 3 SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

Per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<b>A</b>	richiamo verbale dell'insegnante Ammonizione privata o in classe, -	docente
<b>B</b>	richiamo scritto dell'insegnante con eventuale convocazione della famiglia e richiesta di convocazione dell'alunno in Presidenza	docente
<b>C</b>	ammonizione verbale del Dirigente Scolastico	Dirigente scolastico
<b>D</b>	richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia - richiesta ai genitori di risarcimento danni materiali o ripristino situazione iniziale, anche a cura dei ragazzi coinvolti ( per danni di piccola entità)	Dirigente scolastico
<b>E</b>	allontanamento dalla scuola per giorni uno con o senza obbligo di frequenza	il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe (solo docenti)
<b>F</b>	allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore ai cinque giorni ( da 1 a 5) con o senza obbligo di frequenza	il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe (solo docenti)

	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<b>G</b>	allontanamento della scuola per un periodo non superiore a quindici giorni ( da 5 a 15)	Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori.
<b>H</b>	svolgimento di attività a favore della comunità scolastica - Richiesta ai genitori di risarcimento danni materiali o ripristino situazione iniziale anche a cura dei ragazzi coinvolti ( per danni più onerosi)	Consiglio di istituto

#### **ART. 4 PROCEDURA**

1. Il personale che opera all'interno della scuola (ATA, Docenti, esperti, educatori, ecc.) può inviare al Dirigente Scolastico la richiesta di sanzione disciplinare nei confronti di un alunno, motivando tale richiesta.
2. Prima di procedere all'erogazione delle sanzioni, saranno sempre ascoltati sia l'alunno interessato che gli eventuali testimoni.
3. Le richieste delle sanzioni disciplinari che prevedono intervento del Dirigente o del Consiglio di classe sono inoltrate, secondo le modalità ritenute più opportune, al Dirigente Scolastico e devono essere motivate.
4. Il Dirigente Scolastico dà corso all'istruttoria entro due giorni dal momento che si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori compresa la dichiarazione scritta dell'alunno e dell'educatore che propone la sanzione. Funge da segretario un collaboratore del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico riunisce il Consiglio di classe, dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia. I provvedimenti disciplinari sono riportati nel registro dei verbali del Consiglio di classe.
5. L'organo chiamato ad emettere la sanzione deve concludere il procedimento entro cinque giorni dalla data dell'evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro giorni due e, nella comunicazione, riassumere i termini per un eventuale ricorso.
6. L'eventuale ricorso da parte dei genitori, sospende il provvedimento di sospensione dell'alunno dalla scuola
7. L'irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che si siano concluse tutte le procedure indicate ai punti precedenti
8. Per le mancanze che possono comportare la sospensione o il risarcimento dei danni onerosi, tutto il procedimento sarà verbalizzato, dalle dichiarazioni dell'interessato e dei testimoni, fino alla conclusione degli organi competenti e all'eventuale Decreto del Dirigente da assumersi a protocollo riservato. Nel Decreto saranno indicati i termini e le modalità del ricorso.
9. Per mancanze di particolare ed eccezionale gravità, con riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale avvio alla procedura descritta al comma 4 del presente e motivando la decisione assunta.
10. Dopo tre note disciplinari, vidimate dal Dirigente, il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di sospendere l'alunno/a dalle lezioni e procederà in base alla procedura prevista al punto 5.
11. Dopo una sospensione il ragazzo deve essere riaccompagnato da un genitore che parlerà con uno o più Docenti o con il Capo d'Istituto

#### **ART. 5 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ALLE FAMIGLIE E LORO INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE.**

1. Ammonizioni, restrizioni, aumento di compiti e verifiche possono essere comunicate alla famiglia a discrezione del docente.
2. Tutti gli altri provvedimenti disciplinari verranno comunicate alla famiglia mediante lettera inviata dal Dirigente scolastico.
3. Copia dei provvedimenti di sospensione viene allegata nel fascicolo personale dello studente.

## **ART. 6 ORGANO DI GARANZIA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA**

### **1. Composizione e funzionamento**

- 1.2. Viene assegnata alla Giunta Esecutiva la funzione di organo di garanzia interno alla scuola, in quanto essa è rappresentativa di tutte le componenti scolastiche. La Giunta esecutiva ha anche la competenza di decidere sui conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto e sottoposti al suo giudizio dagli alunni / genitori o da chi vi abbia comunque interesse.
- 1.3. L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni.
- 1.4. Le riunioni dell'Organo di Garanzia si svolgono a porte chiuse e sono verbalizzate da uno dei componenti in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico;
- 1.5. l'organo di Garanzia acquisisce tutti gli atti istruttori, verbali e deposizioni.
- 1.6. I componenti dell'Organo di Garanzia sono tenuti alla riservatezza.
- 1.7. Ciascun membro sarà sostituito come previsto per il funzionamento dell'organo collegiale
- 1.8. In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal personale appartenente alla medesima categoria e che sarà designato dal Dirigente Scolastico tra i membri del Consiglio di istituto.

### **2. Compiti**

- 2.2. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- 2.3. L'organo di garanzia è convocato anche per conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- 2.4. Il ricorso all'Organo di Garanzia è consentito entro il termine di 15 giorni dall'erogazione della sanzione e dovrà essere valutato entro i successivi 15 giorni. Dal momento della presentazione del ricorso le sanzioni vengono sospese in attesa delle decisioni
- 2.5. L'Organo di Garanzia emette decisioni all'unanimità.
- 2.6. I provvedimenti emessi sono definitivi.

## **ART. 7 IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI**

Contro i provvedimenti disciplinari che comminano la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni è ammesso, entro 30 giorni dalla loro comunicazione, il ricorso da parte dei genitori, all' Organo di Garanzia costituito presso il Provveditorato agli Studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico provinciale relativa alla Scuola Media.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof.ssa Marta Boriosi*